


COPIA



Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria

Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE



E p.c al Sig. Presidente
SEDE

al Sig. Presidente del Consiglio
SEDE

OGGETTO: Legge Anticorruzione: nuovi obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni-

Come è noto, la legge 6 Novembre 2012, n. 190, c.d. legge anticorruzione n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", trova applicazione nei confronti di tutte le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2011, ivi compresi, quindi, enti locali nonché enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

Il provvedimento mira a contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo misure preventive e repressive, attraverso modifiche al codice penale, nonché una serie di adempimenti che devono essere assolti ad invarianza di spesa.

Per la particolare rilevanza e per l'impatto organizzativo delle disposizioni, appare utile articolare l'analisi della normativa di seguito riportata, concentrando l'attenzione sulle misure di prevenzione e riservando ad esse un maggior spazio in considerazione delle scelte organizzative e gestionali che le stesse comportano.

1) SOGGETTI E COMPITI IN MATERIA DI PREVENZIONE

1.1 Il responsabile della prevenzione della corruzione

La legge anticorruzione, attraverso un sistema di pianificazione a cascata, prevede anzitutto l'istituzione di un nuovo Comitato interministeriale anticorruzione che detterà le linee di indirizzo, tra l'altro, per la predisposizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un Piano nazionale anticorruzione. Quest'ultimo è approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione (Civit) istituita

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo
Tel.: 0882.5976050 - Fax: 0882.596532 - Mail: g.generale@provincia.ba.it



tre anni fa e che assume ora la veste di Autorità nazionale anticorruzione con poteri di analisi, di vigilanza e monitoraggio dei fenomeni corruttivi. A valle della pianificazione nazionale, ogni amministrazione approverà un piano triennale di prevenzione della corruzione il quale dovrà essere adottato entro il 31 Gennaio di ogni anno, dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, dell'art. 1, legge citata.

Nello specifico, il predetto comma 7, prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione, stabilendo che *"l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo della prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione"*.

Negli enti locali, la figura deve essere individuata in quella del Segretario Generale con provvedimento di nomina da parte dell'organo di vertice politico, mentre eventuali diverse soluzioni gestionali differenziate dovranno essere adeguatamente motivate sulla base delle specificità organizzative.

Secondo le indicazioni fornite con circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della funzione pubblica, in cui si forniscono i primi indirizzi operativi sulle disposizioni recate dalla legge sopra indicata, chi dovrà svolgere la funzione di responsabile anticorruzione dovrà avere un curriculum e uno stato di servizio che non sia stato macchiato da provvedimenti di condanna o disciplinari e che, nel tempo, abbia dato prova di un comportamento integerrimo.

Tra le competenze attribuite *ex lege* al Responsabile della prevenzione della corruzione si individuano le seguenti:

- Effettua la proposta per l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, in tempi utili per l'adozione del piano da parte dell'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- Definisce – in collaborazione con la SSSPA – procedure appropriate per selezionare e formare (ai sensi del comma 10, art. 1 citato) i dipendenti operanti in settori esposti alla corruzione (sul punto si rimanda al paragrafo ... della presente circolare);
- Entro il 15 Dicembre di ogni anno pubblica sul sito web della p.a. una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- Entro il 15 Dicembre di ogni anno trasmette la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico della p.a.;
- Provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità e a proporre l'eventuale modifica;
- Provvede alla verifica, d'intesa con il Dirigente competente, della rotazione degli incarichi;
- Individua il personale da inserire nei programmi di formazione della SSPA.

Una figura dirigenziale, dunque, che alle proprie competenze e funzioni deve aggiungere quelle previste dalla Legge n. 190/12.

Il comma 12, art. 1, cit., prevede, inoltre, nei confronti di tale figura una forma di presunzione di responsabilità "oggettiva", per mancata vigilanza od omissione di controllo, a meno che detto responsabile non dimostri di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5, art. cit, e di aver osservato le prescrizioni di cui ai



commi 9 e 10, art. 1 cit., e, pertanto, di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

A tal fine, è essenziale, per lo svolgimento dei compiti previsti per tale figura, attivare all'interno di ogni singola amministrazione un sistema informativo e di monitoraggio che assicuri concretamente l'attività di vigilanza e di controllo.

1.2 Piano anticorruzione

Alla luce dei nuovi dettami legislativi, il Consiglio Provinciale deve dunque adottare, su proposta del Responsabile come innanzi individuato, il piano triennale di prevenzione della corruzione. Il comma 9, dell'art. 1 citato, individua le esigenze cui detto Piano deve rispondere le quali mirano all'adozione di un meccanismo di controllo interno finalizzato a monitorare e prevenire i fenomeni di corruzione ed illegittimità. Il Piano deve, infatti, fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e deve indicare gli interventi volti a prevenire il medesimo rischio, basandosi su un'analisi organizzativa dell'Ente.

Tra detti interventi emerge, in particolare, l'esigenza di porre in essere un'attività di monitoraggio che dovrà riguardare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti nonché i rapporti tra l'Ente ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazione, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i Dirigenti, gli Amministratori, i soci ed i dipendenti dell'Amministrazione.

Il Piano anticorruzione dovrà, inoltre, individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi nonché tutte le misure sull'integrità: è dunque evidente come detto Piano si sovrapponga in parte con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dall'Ente, ai sensi del comma 2, dell'art. 11, del d.lgs. n. 150/2009.

2) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

2.1 Pubblicazione dati ed informazioni

La legge anticorruzione introduce, dunque, un coordinato mix di misure di prevenzione e di repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in tale contesto, la trasparenza trova una sua nuova codificazione.

Le nuove disposizioni legislative formalizzano la trasparenza dell'attività amministrativa quale condizione preliminare di ogni attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

A questo scopo, il comma 15, dell'art. 1, legge cit., ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili del quale lo Stato si deve far carico imponendoli a tutte le amministrazioni anche quelle regionali e periferiche. Essa deve essere assicurata attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali - secondo i criteri di facile consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali - di una serie di dati molto più ampia di quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative.



Tra questi dati rientrano le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, i bilanci e i conti consuntivi dell'Amministrazione nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati al cittadino.

Con riferimento alle informazioni sui costi, le stesse sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura, altresì, la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

In relazione invece alle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, il successivo comma 16, specifica che le amministrazioni assicurano i livelli essenziali di trasparenza con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) Rilascio di autorizzazione o concessione;
- b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dal Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) Concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Infine, il comma 27, dell'art. 1 citato, prevede che le suindicate informazioni (quelle cioè di cui ai commi 15 e 16 dell'art. 1, in esame) devono essere trasmesse in via telematica alla Commissione.

Emerge chiaramente come l'idea sia quella di creare un benchmark in modo tale da far emergere le situazioni anomale, che possono essere causate da inefficienza o da corruzione ed, in tale ottica, va intesa anche l'integrazione in Civit delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione.

2.2 Esercizio del diritto d'accesso

Unitamente all'introduzione di nuovi obblighi di pubblicità, l'intervento in materia di trasparenza dell'attività amministrativa operato dal legislatore riguarda anche l'introduzione di ulteriori obblighi in materia di avvio e partecipazione al procedimento amministrativo e di diritto di accesso da parte degli interessati.

L'art. 1, comma 29, della Legge in esame, detta infatti una norma che incide sulle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nell'ottica della semplificazione dei rapporti e dei contatti tra cittadini ed imprese ed amministrazione.

Secondo le disposizioni di cui all'articolo citato, l'Amministrazione dovrà rendere noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di Posta elettronica certificata generale dell'Ente cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Sotto tale aspetto, è auspicabile che sul sito web dell'Amministrazione si rendano noti oltre un indirizzo di Posta Elettronica Certificata generale dell'Ente, anche gli indirizzi dei Dirigenti e dei titolari di Posizione Organizzativa.

Pur tuttavia, la norma non prevede alcun obbligo in capo al mittente di utilizzare a sua volta una casella di Pec per inviare l'istanza con la conseguenza che manca la possibilità di



attribuire certezza giuridica piena sulla provenienza, assicurata invece, dallo scambio di informazioni Pec su Pec. A tal proposito, sarebbe opportuno richiedere che l'istanza inviata tramite mail sia accompagnata dalla scansione di un documento di identità o, quantomeno, dall'indicazione del numero e della data di scadenza, così che sia possibile ricondurre il documento inviato via mail alla sfera giuridica del mittente. In alternativa, potrebbe prevedersi l'obbligo del rilascio di un recapito telefonico, per ricontattare il mittente ai fini della verifica dell'effettiva provenienza.

Per quanto riguarda le imprese, poiché esse sono obbligate a dotarsi di una casella di Pec, il problema non dovrebbe porsi: si dovrebbe dare per scontato che le loro istanze siano trasmesse tramite posta elettronica certificata.

Inoltre, in materia di procedimento amministrativo, ai sensi del comma 30, dell'art. 1 citato, le amministrazioni hanno, altresì, l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 82/2005, e s.m.i., le informazioni relative ai provvedimenti ed i procedimenti che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Lo specifico obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, deve avvenire in ogni caso nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 Agosto n. 241/90.

2.3 Modifiche ed integrazioni alla legge n. 241/90

La legge anticorruzione apporta, altresì, integrazioni alla legge n. 241/90, con una disposizione rafforzativa dei principi contenuti alla norma di cui all'art. 1, della predetta legge, integrando il comma 1-ter, con il seguente inciso: *"con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge"*.

Ed ancora, il comma 1, dell'art. 2 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, viene integrato, prevedendo l'obbligo in capo alle amministrazioni, nel caso in cui ravvisino la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Dopo l'art. 6, della legge n. 241/90 è, inoltre, aggiunto il nuovo art. 6 bis, rubricato *"Conflitto di interessi"*, il quale impone in capo al responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Infine, al comma 2, dell'art. 11, della legge n. 241/90, viene aggiunto un inciso il quale impone l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3, della legge citata, nell'ipotesi di conclusione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.

2.4 Monitoraggio e conclusione dei procedimenti



Le Amministrazioni devono, altresì, provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

Se da un lato, la norma non correla a tale previsione alcuna disposizione di carattere sanzionatorio, dall'altro la stessa prevede uno specifico obbligo a carico delle amministrazioni.

Questo significa che le Amministrazioni dovranno prevedere specifiche forme di rilevazione di controllo quantitativo e qualitativo al fine di porre in essere una azione di monitoraggio che consenta di rilevare il livello di efficienza e di efficacia della gestione dei procedimenti amministrativi e consentire il miglioramento di dette attività.

Dunque, attraverso un approccio di analisi partecipativa e di audit, dovrà essere effettuato un esame sistematico della gestione dei procedimenti amministrativi, prevedendo nell'ambito dell'attività di monitoraggio, lo svolgimento di una indagine conoscitiva che permetta l'acquisizione, mediante l'utilizzo di schede di rilevazione, dei dati all'uopo necessari che saranno successivamente oggetto di una analisi quantitativa.

3) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE

3.1 Divieti ed incompatibilità: obblighi di monitoraggio generali

La normativa in esame, prevede in capo alle amministrazioni specifici obblighi di monitoraggio volti ad assicurare l'applicazione dei diversi divieti e diverse incompatibilità previsti dalla legge.

In particolare, il comma 46, art. 1 cit., introducendo l'art. 35 bis al d.lgs. n. 165/2001, prevede il divieto, per coloro che sono stati condannati con sentenza anche non passata in giudicato per i delitti contro la pubblica amministrazione, di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi. Gli stessi soggetti non possono, inoltre, essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati.

Tale divieto, come gli altri, richiede un monitoraggio e una conoscenza della situazione giudiziaria dei singoli dipendenti, che dovrà essere dagli stessi dichiarata in sede di nomina o sottoscrizione dell'incarico.

In tale ambito, con l'obiettivo primario di garantire azioni di prevenzione e di contrasto della corruzione, nonché con l'obiettivo della prevenzione dei conflitti di interesse, ai sensi della Legge n. 190/2012 in esame, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri economico-finanziari, e nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, ovvero entro il 28 Maggio 2013, uno o più Decreti Legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative), di cui all'art. 1, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 165/01 e s.m.i. e negli Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle



amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Ed in effetti, il Consiglio dei Ministri del 15 Febbraio 2013, ha esaminato in via preliminare il decreto attuativo concernente la delega di cui innanzi, il quale prevede per gli ex membri di giunte e consigli comunali e provinciali l'impossibilità di avere incarichi per due anni nello stesso ente e per un anno in un altro ente.

Rilevante, inoltre, l'obbligo di monitoraggio e comunicazione, previsto dal comma 39, dell'art. 1, cit., riferito ai dati utili a *"rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"*.

Il comma 40, dell'art. 1 citato, precisa che i titoli ed i *curricula* riferiti ai soggetti di cui alla summenzionata norma, devono intendersi parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

La comunicazione dei dati e delle informazioni di cui innanzi dovrà essere effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione in concomitanza del monitoraggio sul lavoro flessibile effettuato, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.lgs n. 165/2001, effettuato dall'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

A tal proposito, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato in cui si rappresenta come sia in corso di ultimazione un sistema informatico che consentirà la gestione dei dati che gli enti locali devono comunicare ai sensi dell'art. 1, commi 39 e 40 della Legge n. 190/2012.

Nella prima settimana del prossimo mese di marzo interverrà una circolare esplicativa a della normativa in oggetto, in merito ai destinatari, alle informazioni da comunicare e ad ogni altra istruzione relativa all'adempimento previsto.

Di rilievo, infine, la modifica apportata dal comma 42, dell'art. 1 cit., al comma 12 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, la quale prevede l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, di comunicare in via telematica, nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

3.2 Formazione del personale

In virtù di una lettura coordinata dei commi 9, lett. b), 10, lett. c) e 11, dell'art. 1, cit., il Responsabile Anticorruzione definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione. E' evidente come la ratio delle disposizioni in esame risieda nell'esigenza di assicurare che le attività a rischio di corruzione siano svolte, ove possibile, da personale appositamente formato. Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è demandato il compito di predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità.

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con cadenza periodica e d'intesa con le Amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei Piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.



E' appena il caso di ricordare come la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti, costituisca elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

3.3 Obblighi di comportamento dei pubblici dipendenti

A modifica complessiva dell'art. 54 del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, la legge sull'anticorruzione ne introduce il nuovo testo, obbligando il Governo a procedere alla nuova definizione di un Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare:

- la qualità dei servizi
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione
- Il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il Codice deve contenere una sezione specifica dedicata ai doveri dei Dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite. Il Codice, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa Deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Ad integrazione e specificazione del Codice di Comportamento di cui sopra, la Giunta Provinciale dovrà adottare il Codice di Comportamento della Provincia di Barletta Andria Trani entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Anticorruzione. Detto Codice dovrà essere definito con procedura aperta alla partecipazione dei Dipendenti e previo parere obbligatorio dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

3.4 Segnalazione degli illeciti: tutela del dipendente pubblico

La legge disciplina meccanismi di tutela per il dipendente pubblico che segnala gli illeciti prevedendo che il dipendente che denunci all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti ovvero che riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, ma a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia di cui innanzi è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

L'adozione di misure discriminatorie a danno del dipendente segnalante è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso segnalante o eventualmente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'Amministrazione Provinciale, nel quale esse sono attive.



4) ANTICORRUZIONE E APPALTI

4.1 Trasparenza sulle procedure di gara

Secondo una lettura coordinata ed integrata dei commi 16, lett. b e 32 dell'art. 1 cit., l'Amministrazione Provinciale, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. nonché dei vigenti Regolamenti in economia e dei contratti, è tenuta a pubblicare nel proprio sito web:

- la struttura proponente
- l'oggetto del bando
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte
- l'aggiudicatario
- l'importo di aggiudicazione
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
- l'importo delle somme liquidate.

A tal fine, entro il 31 Gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

L'Amministrazione, trasmette in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici le pubblicherà sul proprio sito e trasmetterà, entro il 30 Aprile di ogni anno, alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni inadempienti.

4.2 White list

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1 cit., le Prefetture dovranno predisporre degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, al riparo da qualsiasi sospetto di infiltrazione mafiosa. Una volta inserita nella lista, l'impresa non dovrà più presentare la documentazione antimafia prevista dalla legge, a meno che la Prefettura non accerti che la situazione sia cambiata. La norma, difatti, prevede che la prefettura debba effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi, disponendo in caso di esito negativo, la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Le imprese iscritte avranno, inoltre, l'obbligo di comunicare tutte le modifiche del loro assetto proprietario e dei propri organi sociali.

La legge, che si innesta su quanto aveva già stabilito il dl n. 70/2011 all'art. 4, individua al comma 53, art. 1 cit., anche le attività per le quali opereranno le liste, perché più esposte al rischio di infiltrazione (come il trasporto, le forniture di calcestruzzo, il noleggio, ect.). Saranno solo le attività espressamente indicate a poter usufruire delle novità mentre per tutte le altre restano attive le vecchie regole. Le attività da tenere sotto monitoraggio potranno essere aggiornate ogni anno tramite un decreto del ministero dell'interno.



Ad ogni buon conto le white list non saranno immediatamente operative essendo, a tal fine, necessaria l'emanazione di un Dpcm, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge.

4.3 Arbitrato nelle procedure di gara

Il comma 19, art. 1 cit., interviene in materia di arbitrato nelle procedure di gara, sostituendo il comma 1, dell'art. 241 del d.lgs. n. 163/06. Secondo le nuove disposizioni, eventuali controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.lgs. n. 163/06 possono essere deferite ad Arbitri, previa autorizzazione motivata da parte della Giunta Provinciale.

L'eventuale inclusione della clausola compromissoria nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, il ricorso all'arbitrato, senza previa autorizzazione, rende nulli gli stessi bandi o avvisi, o gli inviti.

Queste norme agiscono anche nel caso in cui nell'appalto non sia coinvolta un'amministrazione pubblica ma una società a partecipazione pubblica o una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica.

Dunque, è sufficiente che le opere e le forniture siano "finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici" per rendere operative le nuove disposizioni.

Nel caso di controversia tra due pa, gli arbitri sono individuati tra i dirigenti pubblici per i quali l'amministrazione dovrà fissare un tetto di retribuzione. Ad ogni buon conto, gli arbitri non potranno essere selezionati tra le file dei magistrati "ordinari, amministrativi, contabili e militari" tra gli avvocati ed i procuratori di Stato e tra i componenti delle commissioni tributarie, pena la decadenza degli incarichi e la nullità di tutti gli atti compiuti (Sul punto si rimanda alla lettura dei commi da 19 a 25, dell'art. 1 in esame).

4.4 Risoluzione del contratto

La legge anticorruzione, al comma 58 art. 1 cit., integra anche l'art. 135 del codice degli appalti, inserendo una serie di nuove ipotesi di risoluzione del contratto. Vengono sanzionate in questo modo le sentenze passate in giudicato per reati come l'associazione mafiosa, il contrabbando, il traffico di rifiuti, lo spaccio di stupefacenti ed i delitti con finalità di terrorismo, oltre alle sentenze per i reati contro la cosa pubblica, come il peculato, la malversazione ai danni dello Stato, la concussione.

4.5 Procedure ad evidenza pubblica: tipizzazione causa di esclusione

Il comma 17, dell'art. 1 in esame, offre la possibilità alle stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara. Detta norma, dunque, integra le previsioni di cui all'art. 46, comma 1 bis., D.lgs. n. 163/06, ampliando il novero delle cause di esclusione tipizzate dal legislatore.

5) MODIFICHE AL CODICE PENALE

La Legge anticorruzione, in linea con le best practices internazionali, contiene - dai commi 75, art. 1 cit., in poi - un significativo intervento anche sull'apparato repressivo, apportando modifiche al codice penale.



Il legislatore è intervenuto preliminarmente, anche in termini sostanziali, sulla fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ovvero sulla corruzione cosiddetta "impropria", recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene non necessaria l'identificazione di uno specifico atto quale oggetto dell'accordo illecito.

Invero, la corruzione "per atto d'ufficio" è ora diventata corruzione "per l'esercizio della funzione", slegando il fatto di corruzione dal compimento di un atto ed ancorandolo appunto all'esercizio della funzione o del potere del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Quanto al reato di concussione, nell'art. 317, viene eliminata la concussione per induzione mentre la pena minima prevista per la concussione per costrizione viene elevata. Peraltro, la fattispecie non vede più come soggetto attivo l'incaricato di pubblico servizio ma il solo pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda, invece, il comportamento consistente nell'induzione al pagamento o alla sua promessa, è stata introdotta la nuova fattispecie di "induzione indebita a dare o a promettere utilità" (art. 319 quater c.p.), inserita nel novero dei reati rilevanti ex D.lgs. n. 231/2001. Il comportamento è identico a quello già ricompreso nel precedente testo dell'art. 317 c.p., mantenendo, altresì, la previsione, quale soggetto attivo, sia del pubblico ufficiale che dell'incaricato di pubblico servizio, anche se la pena è stata significativamente diminuita. La modifica certamente più significativa è costituita dalla punibilità anche del soggetto privato che è indotto al pagamento o alla sua promessa.

Un'ulteriore novità è costituita dall'introduzione del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 - bis c.p.), in linea con le raccomandazioni avanzate al governo ed al legislatore nazionale da più organismi internazionali. La nuova fattispecie sanziona comportamenti prodromici, attivi e passivi, rispetto al fatto corruttivo e, stante la clausola di riserva contenuta nella norma, nel solo caso in cui l'accordo corruttivo non si concluda: in questo caso, il soggetto agente che, ad esempio, operi quale intermediario tra il corruttore ed il corrotto risponderà, in concorso del più grave reato di corruzione. Il comportamento costituente reato consiste nel farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo per la propria mediazione illecita con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero al fine di remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto d'ufficio, sfruttando relazioni esistenti con il soggetto qualificato. Il soggetto che effettua la dazione o la promessa è anch'egli sanzionato.

Infine, la riforma introduce la fattispecie di corruzione anche nel settore privato, riscrivendo l'art. 2635 del codice civile. La modifica normativa ha ampliato il novero dei soggetti attivi rispondendo del reato oltre i soggetti qualificati precedentemente considerati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) anche i soggetti ad essi subordinati (ovvero dipendenti, parasubordinati, agenti ed ogni altro soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti qualificati), pur se con pene significativamente ridotte. Come già in precedenza, viene punito il soggetto corruttore. Quanto al comportamento costituente reato, questo consiste tutt'ora nel compimento o nell'omissione, a fronte della corresponsione o della promessa di denaro o di altra utilità, di un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio, a cui oggi si aggiunge la violazione di un più generico obbligo di fedeltà con la conseguenza che viene senza dubbio ampliata la portata della fattispecie.



oooooooooooooooooooo

Alla luce di quanto innanzi, le S.S.L.L. devono provvedere, sin da ora, nelle more della formale adozione del Piano Anticorruzione da parte dell'Ente, alla indicazione in relazione ai procedimenti amministrativi gestiti, dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione degli stessi fornendo, a tal fine, un report dettagliato che rappresenti un quadro analitico dell'attività procedimentale di ogni settore.

Sotto tale aspetto, si richiama integralmente il contenuto delle precedenti note prot. n. 14436 del 08.03.2012 e n. 57658 del 09.10.2012, aventi ad oggetto gli obblighi e le responsabilità in capo ai dirigenti in caso di mancata adozione del provvedimento finale nel termine previsto dalla legge o dal regolamento.

In ossequio ai nuovi dettami normativi, le S.S.L.L. devono, inoltre, comunicare, nei propri ambiti di competenza, le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione ai sensi della legge n. 190/12, onde poter tracciare una "mappatura dei rischi" in relazione alle attività svolte dall'Ente.

Pertanto, in attesa di decreti attuativi, invito le S.S.L.L., ad uniformare il proprio operato alle disposizioni legislative innanzi esaminate nonché a portare a conoscenza la presente circolare a tutti i dipendenti dei settori di propria competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria de Filippo